COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

| INDICE | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | PAG. | | | | |
| Congedi: | | | | | |
| Presidente | 563 | | | | |
| Comunicazione del Presidente: | | | | | |
| Presidente | 563 | | | | |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | • | | | | |
| Fassina e Conci Elisabetta: Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata amministrazione austriaca. (734) | 563 | | | | |
| PRESIDENTE | 565 | | | | |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | | | | | |
| Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco. (1724) PRESIDENTE | 567 569 567 568 568 568 | | | | |
| Votazione segreta : | | | | | |
| Descinance | 560 | | | | |

La seduta comincia alle 9,55.

MONTICELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Jervolino Angelo Raffaele, Borsellino, De Palma, Girolami, Orlando, Petrucci e Viale.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione del disegno di legge n. 1724, i deputati Cremaschi Olindo e Pino sostituiscono i deputati Olivero e Serbandini.

Seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Fassina e Conci Elisabetta: Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'amministrazione delle Poste e telegrafi presso la cessata amministrazione austriaca. (734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fassina e Conci Elisabetta: Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata amministrazione austriaca.

I colleghi ricorderanno che la proposta di legge, già venuta al nostro esame, aveva rice-

vuto parere contrario e motivato dalla Commissione finanze e tesoro, il che indusse i proponenti a chiedere un rinvio della discussione per formulare un nuovo testo. Ora il nuovo testo è stato formulato, ma, rimandata la proposta alla Commissione finanze e tesoro, questa ha nuovamente espresso parere contrario, ritenendo la proposta stessa in contrasto con i principi generali che regolano la materia.

Il relatore Veronesi ha facoltà di parlare.

VERONESI, Relatore. Onorevoli colleghi! La proposta che viene da noi oggi riesaminata è stata sottoposta alla Commissione finanze e tesoro senza che ciò costituisse un obbligo, in quanto il provvedimento di cui ci occupiamo non comporta alcun onere per il Tesoro. Come vedremo dopo, l'onere concordato da questa legge va infatti a carico dell'Ente nazionale per l'assistenza e la previdenza dei dipendenti dello Stato (E.N.P.A.S.), il quale amministra in modo assolutamente autonomo l'opera di previdenza.

Il provvedimento è di modesta portata pratica, in quanto riguarda circa 260 persone e può comportare, ove venga accolto, un enere per l'E.N.P.A.S. che si aggirerà sui 20 milioni, i quali però saranno distribuiti in un periodo di tempo di 10 o 15 anni, giacché le buonuscite maturano mano a mano che i funzionari arrivano al termine della carriera.

Modesta portata pratica, quindi, e — dovrei aggiungere, per rispondere ad una obiezione che è stata fatta dalla Commissione finanze e tesoro — nessuna attinenza, a mio giudizio, con alcun precedente, in quanto l'operazione che ha fatto nascere il quesito è unica nel suo genere, poiché si è trattato del trapianto dell'amministrazione austro-ungarica nell'amministrazione italiana, trapianto effettuato per mezzo delle leggi cosiddette di assimilazione, sia nel campo economico (regio decreto 3 maggio 1923, n. 1236), sia in quello giuridico (regio decreto 18 febbraio 1923, numero 440).

Non c'è pericolo, quindi, di costituire dei precedenti particolari che possano essere invocati nell'ambito dell'amministrazione italiana, in quanto si tratta di una situazione assolutamente unica nel suo genere.

Dico per inciso che questo trapianto è stato fatto, evidentemente, confrontando la sostanza del rapporto fra impiegato e amministrazione austro-ungarica con la sostanza del rapporto fra impiegato e amministrazione italiana nei posti resi equivalenti.

Quanto alla sostanza del problema, si tratta di 260 dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi che erano in servizio nelle provincie di Trento e Trieste. Essi che avevano, nei ruoli dell'amministrazione austroungarica, le qualifiche di « maestro di posta » e « officiante postale », sono iscritti all'Opera di previdenza fin dalla data di costituzione, cioè dal 1925; pagano i contributi all'Opera dal 1923. Per essi, però, si conta l'anzianità dal 1919. Notate la successione delle tre date. Nel 1929 e nel 1930, le poche liquidazioni di buonuscita furono regolarmente pagate dall'Opera. Dopo il 1930, questi dipendenti dovettero constatare che l'Opera di previdenza conteggiava l'anzianità dal 1919, non volendo tener conto degli anni di servizio precedentemente prestati con le specifiche qualifiche di « maestro di posta » e « officiante postale », nell'amministrazione austro-ungarica. Il parere dell'Opera di previdenza fu conseguenza di una sentenza del Consiglio di Stato il quale, dietro ricorso di un interessato che chiedeva il conteggio in base all'intera sua anzianità, decise negativamente, affermando, in sostanza, che questi non era « impiegato di ruolo » ma « privato assuntore di pubblico servizio » compensato non con stipendio, né con indennità di servizio attivo, ma con una mercede.

Se così fosse, la richiesta da parte degli interessati sarebbe veramente infondata. Senonché, un esame approfondito delle leggi austroungariche circa la sostanza del rapporto fra tali dipendenti e l'amministrazione dimostra che l'affermazione del Consiglio di Stato non è fondata. Il contenuto del rapporto d'impiego in regime austro-ungarico è perfettamente corrispondente al contenuto del rapporto esistente tra l'impiegato di ruolo italiano e la propria amministrazione. Vi è infatti la stabilità dell'impiego e della carriera e il diritto a pensione; vi sono, inoltre, i rapporti disciplinari. Tutto questo si desume dalle ordinanze austro-ungariche; per i « maestri di' posta » vi è l'ordinanza del 19 maggio 1900 e successive modificazioni del Ministero del commercio; per gli «ufficiali postali» vi è l'ordinanza del 20 settembre 1902 e successive modificazioni del Ministero del commercio.

In fatto, poi, le leggi di assimilazione hanno trapiantato nell'amministrazione italiana questi dipendenti, assimilandoli ai funzionari di ruolo. Infine, ripeto, fino al 1930, da parte dell'Opera di previdenza non furono sollevate eccezioni e le liquidazioni furono pagate in base all'anzianità.

Mcrita di essere osservato che nell'amministrazione austro-ungarica, in un gradino inferiore all'officiante postale vi era « l'aspirante ». Costui, nelle leggi di assimilazione,

è stato parificato all'alunno, che è al primo grado. Secondo una decisione della Corte dei conti gli anni di aspirantato fatti da costoro sono stati conteggiati ai fini della liquidazione della buonuscita: ora è veramente curioso che quel povero aspirante, passato officiante sotto l'amministrazione austro-ungarica, non debba vedersi conteggiata l'anzianità dall'amministrazione italiana.

Io ritengo che l'affermazione per cui il rapporto d'impiego di queste persone non sia equivalente a quello degli impiegati di ruolo, non sia fondata. Di conseguenza, l'Opera di previdenza dovrebbe conteggiare l'anzianità precedente. Del resto, si tratta di cifra relativamente modesta: al massimo, 150 mila lire per la generalità, mentre per alcuni che hanno anzianità minore si tratterà di alcune migliaia di lire. In tutto si tratterà di 20 milioni, distribuiti per una quindicina di anni.

A parte l'esiguità dell'importo, dato che si tratta del riconoscimento di un diritto soggettivó, non dobbiamo preoccuparci di come si supereranno le difficoltà di carattere economico: quel che conta è che giustizia sia fatta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo della proposta.

LOMBARDI RICCARDO. Sono persuaso, nel merito, della bontà delle ragioni addotte dall'onorevole relatore circa il disegno di legge.

Per quanto riguarda l'intervento della IV Commissione, esso è giustificato dal maggiore onere, e bisogna pensare al modo di coprirlo. Ora, siccome la copertura finanziaria del maggior onere che si affronta non è stata contemplata, io ritengo che ciò abbia provocato l'intervento della IV Commissione, la quale ha dato parere sfavorevole.

Di conseguenza, la questione si potrebbe superare ove i presentatori della proposta di legge la completassero, oppure ove il relatore proponesse un articolo aggiuntivo che contemplasse la copertura.

L'E.N.P.A.S. è un istituto autonomo; ma auch'esso deve, in qualche modo, provvedere alla copertura di questo maggiore onere.

SPOLETI. Occorre un intervento dello

LOMBARDI RICCARDO. Non è necessario. Non ho presente lo statuto dell'Ente previdenziale incaricato di questo servizio; comunque è certamente giusto che la IV Commissione si preoccupi di un ente che viene caricato degli oneri senza che contemporaneamente sia prevista la copertura.

PERTUSIO. Esprimo la mia completa adesione alle conclusioni alle quali è pervenuto il relatore, e ciò sia per ragioni di equità, sia anche per quelle considerazioni di carattere giuridico che l'onorevole Veronesi ha esposto.

Io credo che, nel merito, siamo tutti d'accordo e che dobbiamo preoccuparci solo dell'osservazione dell'onorevole Lombardi. A tal proposito, desidererei dal relatore maggiori chiarimenti.

VERONESI, Relatore. La materia, indubbiamente, è difficile, perché implica lo studio della legislazione austro-ungarica. Nelle decisioni del 26 febbraio e 10 maggio 1938 il Consiglio di Stato ritenne non doversi accogliere la tesi dell'Ente di previdenza, non potendo essere portato ad eccessive e sproporzionate conseguenze del carattere di autonomia ogni ordinamento previdenziale ed attuariale dell'Opera di previdenza. Sono però tutt'altro che rari i casi in cui enti autonomi si accollano oneri che non trovano contropartita nelle riscossioni.

PRESIDENTE. Vorrei invitare la Commissione a esaminare distintamente i due problemi: quello di merito, e quello della copertura finanziaria. È opportuno considerare subito il primo, e riferirsi, al termine della discussione su di esso, al secondo.

Prima di tutto, occorre stabilire se i maestri di posta e gli officianti postali abbiano o meno il diritto a quel determinato trattamento di pensione, con quella determinata decorrenza. Non vi è dubbio, come ha detto il relatore, che questo diritto è stato negato, partendo dal principio che questi funzionari non fossero di ruolo, e ciò malgrado che la parola « ruolo », che noi usiamo nella nostra legislazione, non esista nel sistema austro-ungarico.

In seguito allo studio che ho fatto di questa materia; mi sono persuaso che, in realtà, i maestri di posta e gli officianti postali avevano una vera e propria posizione giuridica, equivalente a quella di ruolo, ed è strano che questa posizione sia riconosciuta a funzionari di grado inferiore ai maestri di posta e agli officianti postali (cioè agli aspiranti), mentre non è stata riconosciuta agli impiegati dei quali ci occupiamo.

In sostanza, le leggi austro-ungariche identificavano il carattere giuridico del rapporto di impiego in elementi fondamentali: la stabilità dell'impiego per gli impiegati di ruolo, diritto a percorrere una determinata carriera e diritto alla pensione.

Nella sentenza citata dall'onorevole Veronesi — che io, come modesto giurista, devo ritenere errata — si è accennato a quegli impiegati come « quasi imprenditori ». Ma se tali dipendenti fossero degli appaltatori di servizi, evidentemente non avrebbero la stabilità, perché l'impresa ha per contratto una determinata scadenza; non avrebbero il diritto di fare una certa carriera (potrebbero, se mai, concorrere per ottenere una ricevitoria di grado superiore) e non avrebbero diritto a pensione.

Con tutta coscienza debbò convenire con l'opinione del relatore. Noi ci troviamo di fronte ad una vera e propria ingiustizia, perché a funzionari di grado inferiore sono stati riconosciuti quei diritti che si negano a funzionari di grado superiore. Inoltre, la legge austriaca prevedeva lo scioglimento del rapporto di impiego per le stesse cause per le quali è contemplato dal nostro ordinamento (dimissioni, licenziamento, ecc.): mi sembra, questo, un elemento importante che deve esser tenuto presente dai colleghi.

SPOLETI. Aggiungo un'altra considerazione. Il diritto a pensione, che gli impiegati avevano per le leggi austriache, e che è stato trasportato nelle nostre leggi all'atto del passaggio da un'amministrazione all'altra, è stato riconosciuto con una certa anzianità. Ciò è rilevante perché la nostra amministrazione, quando ha voluto stabilire il decorso del diritto alla pensione, si è riferita al periodo di apprendistato, cioè al periodo dell'assunzione, che non avviene con la qualifica di maestri di posta o officianti postali. Agli effetti della previdenza sociale, in sostanza, quello che conta è il servizio effettivo prestato, e non vi è dubbio, nella specie, che il servizio effettivo prestato per colui che ha incominciato con l'alunnato e poi è diventato maestro di posta, debba decorrere dall'ingresso in carriera.

FASSINA. Noto che siamo tutti d'accordo nel riconoscere il buon diritto di questo personale. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Lombardi, desidero ricordare che l'istituzione della Cassa autonoma è successiva all'assimilazione del personale, il quale ha incominciato a pagare nello stesso tempo in cui ha incominciato a pagare il personale entrato con concorso nell'amministrazione italiana.

Ora, se questa gente ha pagato gli stessi contributi e se a quell'epoca si sarà valutato anche l'onere derivante dalla decorrenza, ritengo che l'onere stesso sarà stato ripartito fra tutto il personale. Non vedo perciò come possa sussistere la preoccupazione di un mag-

gior onere derivante da questo riconoscimento, tanto più che l'amministrazione ha riconosciuto tutti gli anni di servizio prestati sotto l'amministrazione austro-ungarica, e che tale anzianità serve agli effetti della pensione.

TOMBA. Nel 1925, data della sua istituzione, l'E.N.P.A.S. prendeva in carico tutto il personale in servizio. L'Ente non doveva fare discriminazioni pagando la buonuscita con decorrenza anteriore al 1919 al personale vecchio e con decorrenza dal 1919 al personale nuovo; si trattava, nell'uno e nell'altro caso, di italiani.

Se il Ministero ha trovato logico e giusto liquidare la pensione con retroattività, a seconda dell'anzianità che il personale proveniente dall'Austria-Ungheria aveva già acquisito, altrettanto doveva fare l'Ente nel liquidare l'indennità di buonuscita. Se l'Ente ha mancato, perché oggi dobbiamo regalargli 20 milioni con un contributo statale?

GIAVI. Secondo me, in questa sede non si può parlare di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta in discussione non fa che interpretare autenticamente la legislazione esistente, dato che riteniamo errata l'interpretazione data finora dalla giustizia amministrativa.

Può darsi che da questa disposizione denivino maggiori oneri al bilancio dello Stato, ma poiché si tratta di spesa obbligatoria, non occorre indicare la fonte di finanziamento. La variazione avviene automaticamente, come si verifica in materia di pensioni civili e di pensioni di guerra, che costituiscono spese obbligatorie tipiche.

VERONESI, Relatore. Quando fu istituita l'opera previdenziale, l'indennità di buona uscita veniva liquidata per l'intero periodo di servizio prestato, purché fossero stati pagati sei anni di contributi. Evidentemente, in qualche modo si sarebbe dovuto provvedere al finanziamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPATARO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il personale che verrebbe a beneficiare di questa nuova provvidenza dovrebbe assoggettarsi alla ritenuta stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge 19 febbraio 1918, n. 107, e successive modificazioni, mentre resterebbero a carico dell'Amministrazione delle posie e delle telecomunicazioni le quote dovute dallo Stato, che, peraltro, attesa l'epoca a cui si riferiscono, sarebbero di piccola entità. Nei riguardi del personale già cessato dal servizio, il recupero potrebbe effettuarsi all'atto

della liquidazione supplementare dell'indennità, mentre, per il personale in servizio, ogni amministrazione dovrebbe provvedere mediante trattenuta sullo stipendio.

Se sorgesse la questione relativa all'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, si potrebbe studiare una formula che preveda la copertura, attingendo alle maggiori entrate dell'Amministrazione, formula che qualche volta la Commissione finanze e tesoro ha accettato, per ovviare all'inconveniente prospettato dall'onorevole Lombardi.

PRESIDENTE. Le acute osservazioni dell'onorevole Giavi hanno impostato esattamente la situazione dal punto di vista della necessità o meno di inserire nel testo della proposta, in seguito alla prospettiva comunicata dal Ministro, l'indicazione delle fonti di copertura finanziaria.

Desidero ora comunicare alla Commissione la situazione della proposta in discussione dal punto di vista della procedura parlamentare. Sembrerebbe a prima vista chiaro, infatti, che, in base al settimo e ottavo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, poiché si è avuto un parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro sulla proposta di legge, noi avessimo per lo meno il dovere di insistere presso la IV Commissione, permettendole così di riesaminare la situazione dopo i fatti nuovi emersi dalla discussione di oggi.

Senonché, analizzando l'ottavo comma del citato articolo 40, possiamo senz'altro concludere che, nella fattispecie, il parere della Commissione finanze e tesoro non è vincolante, per il fatto che il parere sfavorevole non è basato sulle conseguenze finanziarie, ma riguarda « il principio generale che regola la materia » e cioè il complesso di argomenti, citati nella discussione odierna, che servirono a suo tempo al Consiglio di Stato per interpretare la legge vigente in modo contrario a quanto proponiamo. Siffatto intervento della Commissione finanze e tesoro sul merito della questione non è ammissibile, a norma del Regolamento, secondo quanto ha di recente chiarito una circolare del Presidente della Camera.

Comunico, pertanto, alla Commissione, che il problema della copertura finanziaria dell'eventuale onere che, in base alle dichiarazioni del Ministro, potrà assumersi l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni non ha alcun riferimento col parere contrario espresso alla proposta dalla Commissione finanze e tesoro.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico che, nel nuovo testo dei proponenti è così formulato:

« Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all'articolo 3, lettera e) del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sono computati utili ai fini del calcolo della buonuscita gli anni di servizio fatti con tali qualifiche nonché gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtù dell'articolo 11 e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austroungarico e dell'articolo 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.

« Le liquidazioni avvenute in difformità con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati e dei loro legittimi eredi ».

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo unico e nessuno chiedendo di parlare, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco (1724).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza, relatore.

MAZZA, Relatore. Accennerò soltanto e anche brevemente ai motivi che mi inducono a chiedere alla Commissione il rinvio dell'esame di questo disegno di legge.

Chiedo il rinvio affinché l'onorevole Ministro della marina mercantile e gli uffici competenti esaminino la possibilità di prorogare al 31 dicembre 1951 il termine di scadenza della legge. Sarebbe veramente paradossale l'approvazione dell'attuale testo con scadenza al 31 dicembre 1950; effettueremmo cioè l'approvazione di una legge già defunta con grave delusione per l'aspettativa dei marittimi e non saprei dire con quanto guadagno per il decoro del Parlamento, giacché il calendario segna 2 febbraio 1951.

D'altra parte la richiesta di rinvio mi viene dettata dalla necessità di venire incontro ai bisogni del naviglio minore poiché, mentre il contributo attualmente pagato dagli armatori

è sostenibile per le navi di tonnellaggio superiore alle due o tre mila tonnellate, è assolutamente insostenibile allorché il tonnellaggio si avviçina al limite di esenzione di 300 tonnellate in prossimità del quale limite il carico contributivo è addirittura mortale per la economia di una piccolissima nave.

Il rinvio è opportuno inoltre poiché tra le confederazioni interessate ci sono in corso delle trattative.

Io desidero esprimere qui, e mi pare necessario farlo mentre gli accordi si vanno tentando, la necessità che gli armatori con comprensione e solidarietà vengano incontro alle necessità dei marittimi che sempre e tanto hanno dato alle affermazioni della nostra marina senza però, da parte degli armatori, mai discutere l'esistenza dei turni di avvicendamento, unica speranza di lavoro per diecine di migliaia di lavoratori del mare per i quali, data la vigente legislazione sul collocamento, non esiste altra possibilità di vita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta dell'onorevole relatore di rinviare questa discussione, per le ragioni dal medesimo illustrate.

GIULIETTI. Parlerò contro il rinvio. Io sono costretto ad esprimere una determinata opinione e cioè che questo disegno di legge prevede un provvedimento che era già inserito negli accordi del luglio 1949: come accade allora che noi siamo arrivati sino al febbraio 1951 senza che i provvedimenti legislativi di cui quell'accordo sindacale fa parola siano mai venuti in discussione? Questi provvedimenti sarebbero dovuti andare in applicazione almeno nel secondo semestre del 1949 o, tutt'al più, nel primo semestre del 1950; per quale motivo voi li avete tirati fuori adesso che siamo nel 1951, epoca in cui quegli accordi sindacali sono ormai scaduti?

Ciò voi avete fatto perché una parte degli armatori sembra non abbia versato le somme in base a quell'accordo; ai marittimi era garantito con quell'accordo un modesto premio di avvicendamento: non già un sussidio. Dal primo gennaio 1951, quali provvedimenti vi sono, ripeto, dal momento che quella disciplina è ora scaduta? I marittimi sono tutti allo scoperto.

Si parla fra l'altro qui di sussidi: ora, questa parola è una stonatura in questa legge, perché gli accordi sindacali non parlano di sussidio, ma di premio di avvicendamento: altro è il premio e altro il sussidio. Il sussidio ha le caratteristiche di una sovvenzione, quasi di carità, mentre il premio è una cosa ben diversa. E perché si insiste a chiamarlo pre-

mio? È presto detto: perché i marittimi non si trovano nella condizione di essere dei sussidiati, in quanto abbandonano temporaneamente il posto di lavoro per darlo ai loro compagni.

PRESIDENTE. Questo è merito, onorevole Giulietti: fra l'altro, l'avvicendamento non entra nemmeno nel merito specifico di questo disegno di legge.

GIULIETTI. In questo momento gli armatori guadagnano tanti quattrini quanti voi non immaginate giacché i noli sono alle stelle: e noi chiudiamo le porte proprio nel momento in cui l'armamento realizza guadagni enormi, guadagni paradossali!

In conclusione, debbo dichiarare che il personale che sbarca per dare il pane al proprio compagno merita un premio, non un sussidio; voto quindi contro la proposta di rinvio perché bisogna urgentemente discutere su questo problema e far vivere la gente del mare.

PERTUSIO. Appoggio la richiesta di rinvio dell'onorevole relatore, in quanto mi sembra corrispondente alla situazione. L'onorevole Giulietti ha parlato a voce molto alta...

GIULIETTI. Ho parlato come rappresentante dei marittimi!

PERTUSIO. È assurdo che nel febbraio 1951 noi deliberiamo un disegno di legge che provvede a quello che noi riteniamo necessario con scadenza al 31 dicembre 1950.

L'onorevole Mazza ci ha detto di evitare che si creino situazioni, che purtroppo si sono già create. Noi siamo arrivati a delle scadenze prossime senza provvedere, e adesso i maritimi hanno ricevuto un danno per la mancata tempestività della nostra azione. Prima di arrivare all'assurdo di deliberare il sussidio fino al 31 dicembre 1950, io penso che noi dobbiamo deliberare una legge che provveda per questi sussidi almeno fino al 31 dicembre 1951. Affido al senso di responsabilità dei colleghi il rinvio proposto dall'onorevole relatore.

DUCCI. Voterò contro il rinvio.

Io do senz'altro atto al Ministro della marina mercantile e al Sottosegretario, di tutta la buona volontà che hanno impiegato nelle trattative. Essi hanno cercato di orientare gli armatori verso uno spirito di giustizia. Disgraziatamente non ci sono riusciti.

Detto questo, trovo che è assolutamente impellente non procrastinare una situazione che si va aggravando di giorno in giorno. Il costo della vita aumenta e grava sempre più sui marinai, le cui condizioni vanno sempre peggiorando. Dal lato armatoriale, invece, abbiamo una ascesa dei noli, che porta a dei

guadagni innegabili. Ora, se noi rinviamo, continuiamo a tenere questa situazione in sospeso, mentre questa gente non può rinviare le proprie necessità.

Pertanto, ritengo opportuno almeno giungere ad una impostazione del problema, in modo che il Ministro e il Sottosegretario possano farsi un'arma dell'indirizzo della nostra discussione presso gli armatori. Essi potranno dire agli armatori che l'VIII Commissione è indirizzata verso questi principi. Ciò potrebbe servire a condurre gli armatori su una linea differente da quella finora da loro seguita; e potrebbe far loro comprendere che hanno contro l'ostilità di tutti.

PRESIDENTE. Mi pare che il problema più urgente sia quello di reperire i fondi e risolvere la vertenza in sede sindacale.

Potremmo rimandare l'esame del disegno di legge a quando queste trattative avranno avuto un risultato, positivo o negativo. In seguito potremmo riesaminare tutta la materia.

TAMBRONI, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Lo strumento legislativo che la Commissione ha in esame limita nel tempo un accordo sul terreno sindacale: l'accordo del luglio 1949 è infatti sindacale, fra le opposte parti, le quali hanno concordato una soluzione. Ora non è possibile in questa sede modificare, sia pure con un emendamento, il termine di validità dell'accordo sindacale, che era al 31 dicembre 1950. Io non posso naturalmente occuparmi delle critiche del relatore circa la tempestività o meno della presentazione del disegno di legge al Parlamento; ma è evidente che vi sono state delle ragioni consistenti.

Quello che mi preme osservare è che una modifica di questa natura non può avvenire. Non potete modificare una legge — sia pure con un emendamento, che dovete ancora discutere e approvare — protraendo un accordo, prescindendo dalla sua sede naturale che è quella sindacale. Ove in sede sindacale le ulteriori trattative dovessero fallire, non nego che il Parlamento possa avere anche il potere di imporre una soluzione. Ma bisogna, come diceva l'onorevole Presidente, reperire i fondi e stabilire in qual modo essi debbano essere amministrati.

Per queste ragioni sono favorevole a che la proposta del relatore venga accolta dalla Commissione. Le trattative non sono ancora fallite, ma sono ferme ad una condizione che il Ministero non può accettare. Il Ministero della marina dovrà dire, nella sede opportuna, qual'è il punto che ci interessa. PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Monticelli il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione delibera di sospendere ogni decisione in merito al disegno di legge n. 1724; invita il Ministro della marina mercantile a concludere le trattative sindacali per l'estensione dell'accordo del luglio 1949 fino al 31 dicembre 1951, e, in difetto, data l'urgenza, a presentare, entro due mesi, un disegno di legge che disciplini la soggetta materia ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Fassina e Conci Elisabetta: « Computo ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita del servizio prestato dal personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata amministrazione austriaca » (734):

| Presenti e votanti. | | . 34 |
|---------------------|--|------|
| Maggioranza | | . 18 |
| Voti favorevoli . | | 34 |
| Voti contrari . | | 0 |

(La Commissione approva). .

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Baldassari, Bensi, Cara, Caroniti, Colasanto, De Caro, De Martino, Ducci, Farinet, Farini, Gallico Spano Nadia, Giannini Olga, Giavi, Giulietti, Imperiale, Jacoponi, Lombardi Riccardo, Maniera, Mazza, Momoli, Monterisi, Monticelli, Nicotra Maria, Pertusio, Sala, Semeraro Santo, Serbandini, Sica, Spoleti, Suraci, Tomba, Vecchio Vaia Stella e Veronesi.

Sono in congedo:

Jervolino Angelo Raffaele, Borsellino, De Palma, Girolami, Orlando, Petrucci e Viale.

La seduta termina alle 11,55.